

(N. 2463)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1967

Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro familiari emigrati

ONOREVOLI SENATORI. — L'imponenza del fenomeno migratorio registratosi negli ultimi anni che interessa ora un decimo della intera popolazione italiana ha, tra l'altro, posto in primo piano la necessità di risolvere due problemi: quello relativo all'istruzione e all'educazione all'estero dei figli dei lavoratori emigrati e quello concernente la formazione ed il perfezionamento professionali degli emigrati adulti.

Per risolvere il primo dei problemi anzidetti, il Ministero degli affari esteri si è avvalso di uno strumento legislativo, il testo unico delle norme sulle scuole italiane al-

l'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, il cui articolo 1 prevede che, accanto alle scuole italiane, possano sorgere « istituzioni educative ».

Su tale fragile base è sorta una vasta serie di iniziative scolastiche e di assistenza scolastica, rientranti nel più vasto quadro dell'assistenza offerta al lavoratore che emigra. Si tratta di iniziative nate, in genere, sotto la spinta della necessità, che pertanto hanno ora bisogno, per potersi consolidare e sviluppare razionalmente, di una base legislativa più ampia che le definisca chiaramente nella struttura e nei fini.

Il presente disegno di legge, sviluppando il concetto di istituzioni educative di cui è cenno nel testo unico già citato, prevede quindi la facoltà del Ministero degli affari esteri di attuare all'estero iniziative scolastiche, nonché attività di assistenza scolastica sia direttamente, sia fornendo il suo concorso ad iniziative assunte in tale settore da enti, associazioni, comitati e scuole locali.

In particolare può dirsi che dette iniziative tendono, come indicato nell'articolo 2 del disegno di legge in esame, a porre i giovani familiari dei lavoratori emigrati in condizione di frequentare con profitto le scuole locali, coltivare e approfondire la conoscenza della lingua e della cultura italiane, fruire di provvidenze scolastiche ed integrative delle attività scolastiche, analoghe, per quanto possibile, a quelle previste dalla legislazione vigente in Italia, e beneficiare infine di ogni utile forma di assistenza prescolastica.

Nulla resta ovviamente variato per quanto concerne le scuole italiane all'estero sia statali che sussidiate, dipendenti da enti, da associazioni o da privati, previste dal già citato testo unico di cui, si ripete, il disegno di legge in esame rappresenta una integrazione.

Il provvedimento prevede anche che venga dato un assetto stabile ai programmi di insegnamento, allo svolgimento degli esami, al rilascio dei titoli di studio, relativi ai corsi o classi di lingua e di cultura italiane, in collaborazione fra il Ministero degli affari esteri e quello della pubblica istruzione.

Anche il problema del personale direttivo e insegnante, di ruolo e non di ruolo, trova adeguata soluzione, in quanto il suo impiego risulta del tutto analogo a quello previsto per il personale addetto alle scuole italiane all'estero.

Un nuovo elemento viene tuttavia introdotto per il personale insegnante non di

ruolo con l'articolo 9 del disegno di legge, e cioè il riconoscimento di una speciale valutazione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in esso previste, nonché nelle scuole statali italiane all'estero, secondo i criteri che saranno fissati di volta in volta dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri. Detta speciale valutazione può essere concessa ai fini dei concorsi a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi annuali in Italia, ed essa costituirebbe un premio al sacrificio che gli interessati compiono e tornerebbe utile al servizio in quanto stimolerebbe al lavoro.

Il presente disegno di legge prevede anche interventi a favore dell'istruzione e della formazione e perfezionamento professionali dei nostri lavoratori all'estero. Esso infatti chiarisce e definisce la facoltà del Ministero degli affari esteri di attuare direttamente o per il tramite di enti benevoli e di ditte locali, iniziative di alto contenuto sociale che hanno per scopo la elevazione dei lavoratori emigrati. Dette iniziative riguardano: l'istruzione di base, lo studio della lingua locale e la formazione tecnico-professionale dei lavoratori emigrati stessi.

In tale settore è prevista la collaborazione del Ministero degli affari esteri con quello del lavoro e della previdenza sociale.

Per la realizzazione degli scopi che con il disegno di legge in esame si intendono raggiungere, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad utilizzare parte dei normali stanziamenti dei capitoli 2301, 2302, 2303 e 2305, destinati alle spese relative al personale direttivo e insegnante di ruolo e non di ruolo, nonché l'intero normale stanziamento del capitolo 2619, attualmente destinato alla concessione di contributi ad enti, associazioni e comitati per l'attività che essi svolgono nel campo dell'assistenza scolastica e della formazione professionale a favore dei lavoratori italiani emigrati.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ad integrazione di quanto previsto dal testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, il Ministero degli affari esteri ha la facoltà di attuare all'estero iniziative scolastiche, nonchè attività di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali a favore dei lavoratori italiani e dei loro familiari emigrati:

a) organizzando e finanziando direttamente le iniziative, le attività, nonchè le relative strutture;

b) fornendo il proprio concorso alle iniziative ed attività, nei suddetti settori, di enti, associazioni, comitati e scuole locali;

c) stabilendo accordi con Amministrazioni straniere centrali o periferiche.

Art. 2.

Le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica all'estero sono dirette a porre i familiari dei lavoratori italiani emigrati in condizione di:

a) frequentare con profitto le scuole locali per mezzo di classi o corsi preparatori;

b) coltivare ed approfondire la conoscenza della lingua e della cultura italiane in classi o corsi speciali;

c) fruire di provvidenze scolastiche ed integrative delle attività scolastiche analoghe, per quanto possibile, a quelle previste dalla legislazione vigente in Italia;

d) beneficiare di ogni utile forma di assistenza prescolastica, quali nidi d'infanzia o scuole materne.

Art. 3.

Le iniziative di formazione e di perfezionamento professionali sono dirette a:

a) integrare ed aggiornare l'istruzione di base, nonchè facilitare la conoscenza della lingua locale;

b) favorire e completare la preparazione tecnico-professionale, anche facilitando l'accesso a corsi stranieri che perseguono il predetto scopo.

Art. 4.

I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio saranno stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Le equipollenze dei titoli conseguiti saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Le altre disposizioni che si rendessero necessarie per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 e dall'articolo 3, lettera a) della presente legge saranno stabilite con provvedimento da emanare dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

Art. 5.

I profili professionali, i programmi di formazione e di perfezionamento professionale, le norme relative al rilascio degli attestati di idoneità comprovanti il ciclo di preparazione compiuto e tutte le altre disposizioni che si rendessero necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 3, lettera b), saranno stabiliti con provvedimenti del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro della pubblica istruzione qualora si tratti di iniziative riguardanti attività di sua competenza.

Art. 6.

Il concorso del Ministero degli affari esteri agli enti, associazioni, comitati o scuole locali, per le iniziative dirette ai fini di cui ai precedenti articoli 2 e 3, può attuarsi mediante sussidi in denaro, fornitura di libri, materiale didattico e di laboratorio e mediante la destinazione di personale di ruolo e non di ruolo di cui ai successivi articoli 7 e 8.

Art. 7.

Per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge si provvede mediante l'impiego di un'aliquota dei presidi e professori di scuole secondarie di 1° e 2° grado, degli ispettori scolastici, dei direttori didattici e degli insegnanti elementari, dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, messi a disposizione del Ministero degli affari esteri nei limiti e secondo le modalità previste dal testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, dalla legge 6 ottobre 1962, n. 1546 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 di attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891.

Al personale suddetto si applicano le stesse norme sullo stato giuridico ed economico vigenti per il personale di ruolo assegnato dal Ministero degli affari esteri alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero in base ai provvedimenti legislativi sopracitati.

Art. 8.

Qualora non fosse possibile od opportuno utilizzare il personale insegnante di ruolo di cui al precedente articolo 7, il Ministero degli affari esteri ha la facoltà di assumere insegnanti provvisori o supplenti scelti tra coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio od abbiano comprovata esperienza specifica e siano forniti, possibilmente, del requisito della cittadinanza italiana.

Detto personale è compreso nel contingente di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546 e la determinazione del

trattamento economico effettuata con le modalità previste dall'articolo 11 della legge medesima.

Art. 9.

Ai fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi annuali in Italia, è riconosciuta al personale insegnante non di ruolo, di cui al precedente articolo 8, una speciale valutazione del servizio prestato nelle istituzioni previste dalla presente legge, secondo i criteri fissati, di volta in volta, dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri.

La valutazione di cui al precedente comma è riconosciuta se per il servizio prestato sia stata attribuita la qualifica dalla competente autorità scolastica italiana; essa è riconosciuta altresì al personale insegnante non di ruolo di cui all'articolo 19, ultimo comma, del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, assegnato alle scuole governative italiane all'estero.

Art. 10.

Le prestazioni professionali di istruttori tecnico-pratici, che non comportino un continuativo rapporto di lavoro, e che si rendessero necessarie per lo svolgimento dei corsi di cui al precedente articolo 3, lettera *b*), saranno retribuite in base alle tariffe orarie medie in vigore localmente.

Art. 11.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 2301, 2302, 2303, 2305 e 2619 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1967 e di quelli corrispondenti degli anni successivi.